



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE RISORSE UMANE

REGISTRO PARTICOLARE N. 17 DEL 15.01.2019	DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE	REGISTRO GENERALE N.16 DEL 21.01.2019
--	-------------------------------------	--

OGGETTO: Ripartizione dei Permessi Sindacali – Comparto Funzioni Locali per l'anno 2019.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- occorre procedere alla determinazione del monte-ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti per l'anno da attribuire alla RSU ed alle OO.SS. rappresentative;
- L'art. 28 del CCNQ del 4 dicembre 2017 (Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali) prevede che il contingente dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è quello risultante dalla decurtazione operata dall'art. 7 del D.L. 90/2014, ai contingenti definiti dal CCNQ del 17 ottobre 2013;
- Lo stesso art. 28 stabilisce che nel comparto Funzioni Locali il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto, di cui n. 30 minuti alla RSU e n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto prevede il comma 6 per i permessi cumulati;
- L'art. 11 del su specificato CCNQ del 04 dicembre 2017 stabilisce i criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato ed in particolare che il contingente degli stessi è distribuito tra le organizzazioni sindacali rappresentative sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo, espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate, risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del mese di gennaio, e il dato elettorale, risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle R.S.U., rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;

RITENUTO di doversi procedere alla determinazione del monte-ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti per l'anno 2019;

CONSIDERATO che il personale dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31.12.2018 risulta essere di n. 350 unità, il calcolo per la RSU risulta così di seguito articolato:

N. dipendenti = 350

Misura per dipendenti = 30 minuti

350 x 30 minuti = 10.500 minuti pari a 175 ore

CALCOLO PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

N. dipendenti = 350

Misura per dipendenti = 30 minuti
350 per 30 minuti = 10.500 minuti pari a 108 ore 52 minuti

DATO ATTO che dagli atti presenti al Settore Risorse Umane le deleghe sindacali risultano per come indicate e specificate nella tabella allegata alla presente determina;

RITENUTO dover calcolare il dato associativo e il dato elettorale in percentuale, si otterrà:

dato associativo = (numero degli iscritti: totale n. tessere al 31.12.2017) x 100

VISTO il Verbale delle ultime elezioni della RSU del 17-19 aprile 2018 da cui si evince il numero dei votanti (n. 323) di cui n. 317 voti validi e dei voti riportati da ciascuna sigla sindacale, si può calcolare il dato elettorale come evidenziato nella tabella allegata alla presente determinazione;

DATO ATTO che la media percentuale tra il dato associativo e il dato elettorale viene calcolata come riportato nella tabella allegata alla presente determinazione;

PRESO ATTO delle tabelle "percentuale permessi cumulati" pubblicate nel sito dell'Aran dalle quali si evince per il Comparto Funzioni Locali la percentuale di cumulo esercitata dalle organizzazioni sindacali rappresentative per il triennio 2016-2018;

RITENUTO di dover procedere alla determinazione del monte ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti spettanti alle OO.SS. rappresentative, tenendo presente che le ore da suddividersi ammontano complessivamente a 108 ore e 52 minuti, corrispondente al monte ore annuo, detratte le percentuali di utilizzo cumulato risultante dalle tabelle sopra richiamate;

VISTO:

- il D.Lgs. n.165/2001.;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8;
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;
- la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 di approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale;
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti", ed in particolare gli art. 5 e 9;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04 maggio 2017, di approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria;
- la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale;
- la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di dirigente del settore Risorse Umane;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021;

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

- **dare atto** che in conformità alle disposizioni contrattuali in premessa richiamate il monte ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti per l'anno 2019 è così di seguito ripartito:
 - pari a n. 108 ore e 52 minuti per le OO.SS. rappresentative ripartite secondo il prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante;
 - pari a n. 175 ore per la RSU;
- **dare atto** che:
 - come previsto dall'art. 22 del CCNQ del 4 dicembre 2017 l'Amministrazione ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009, di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi

provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardante la fruizione delle prerogative sindacali;

- i permessi sindacali retribuiti, essendo equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, devono essere preventivamente e tempestivamente comunicati almeno tre giorni prima ovvero, solo in casi eccezionali, almeno 24 ore prima al Settore Risorse Umane tempestivamente al fine di permettere la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema informatico GEDAP;
- le richieste dei permessi sindacali devono essere adeguatamente motivati, avendo cura di specificare la norma contrattuale di riferimento ovvero se trattasi di permessi per espletamento del mandato (partecipazione a trattative sindacali, convegni e congressi di natura sindacale – Monte ore interno) o per la partecipazione a riunioni di Organismi direttivi statutari (Monte ore nazionale) per consentire all'amministrazione di decurtare correttamente, attraverso la procedura GEDAP, il monte ore relativa alla tipologia di permesso richiesto;
- ai sensi dell'art. 10, comma 7, del CCNQ del 4 dicembre 2017 nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di appartenenza del dipendente. A tale scopo il dirigente responsabile del Settore deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso;
- il contingente dei permessi di spettanza della RSU è da questa gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito;
- l'art. 10 del CCNQ del 04 dicembre 2017 riconosce ai dirigenti sindacali il diritto di usufruire dei permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del loro mandato, per la partecipazione a trattative sindacali, nonché per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale
- i permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dipendenti che siano dirigenti sindacali di cui all'art. 3, comma 1 del CCNQ del 4 dicembre 2017, lettere da b) ad e), possono essere utilizzati in forma cumulata. Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale si rinvia a quanto previsto dal comma 9 art. 10 del medesimo CCNQ;
- per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi – anche frazionati – non superiori a dodici giorni a trimestre;
- il Settore Risorse Umane monitorerà il corretto utilizzo dei permessi in oggetto provvedendo a comunicare alle OO.SS. interessate ed alla RSU, con cadenza trimestrale e sulla base delle comunicazioni pervenute, il monte ore già fruito e da fruire;
- nel caso in cui le OO.SS. rappresentative e la RSU utilizzino i permessi in misura superiore a quella spettante, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruito e non spettanti, l'Amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal monte ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a concorrenza del monte ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruito e non spettanti.

Di notificare copia della presente determinazione:

- All'Area Gestione;
- Ai dirigenti del Consiglio regionale della Calabria;
- Al Settore Risorse Umane, successivamente all'apposizione del numero di registro generale, per il seguito di competenza e per la notifica alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.

II DIRIGENTE
Dott. Antonio Cortellaro